

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APS

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs.n.117 del 03 luglio 2017 c.d. "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di Promozione Sociale **"JFUN CLUB A.P.S."**.
L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e segg. Del D.Lgs. 03/07/2017 n.117.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione promuove e attua iniziative ricreative, culturali, artistiche, turistiche, assistenziali atte a potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero, migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti, favorire l'armonizzazione della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per un reciproco scambio di valori ed esperienze, curare tutte le necessarie fasi di studio e ricerca con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.
2. L'attività comprende, altresì, l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, stage di aggiornamento, corsi e centri di formazione e di avviamento, iniziative di natura ricreativa, anche attraverso modalità telematiche.
3. Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. L'Associazione organizza le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, l'intrattenimento attraverso l'uso di videogiochi e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno, in ogni caso, reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.
4. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

ART. 3 ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione a favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie di questi ultimi.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice TS.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio.
5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del Codice TS.
6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice TS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati deve rientrare nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

ART. 4 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative;
 - eredità, donazioni e legati;



- proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse a quelle statutarie, a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
- beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, sia di Stati facenti parte dell'U.E. che esterni alla stessa, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti o al raggiungimento dei fini statutarie;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa, in deposito di conto corrente o in fondi di investimento;
- ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o a esse connesse, comunque coerente con le finalità proprie dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'art. 13, può procedere alla scelta delle forme e tipologie di investimento. Tutti i beni patrimoniali devono essere inventariati.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le APS (in numero non inferiore a sette, se persone fisiche o tre, se APS) che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano per la loro attuazione.
2. Le categorie dei soci sono le seguenti:
 - a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e sottoscritto l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari.
 - b) Soci Ordinari: sono coloro che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e che vengono ammessi con relativa delibera dello stesso.
3. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'entità della quota di ammissione.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici, religiosi ed economici. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente di attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta, con modalità, anche telematiche, che comprovino l'avvenuto invio della stessa, entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Con la domanda di iscrizione, il socio si impegna a operare per il conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dello statuto e delle delibere assembleari, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore/esercente la patria potestà. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera, il pagamento della quota associativa, la relativa iscrizione nel libro soci e la consegna della tessera sociale. E' anche ammessa l'ammissione di un nuovo socio, sempre previa presentazione della domanda di iscrizione, deliberata da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo, compreso sempre il Presidente, con conseguente ratifica da parte del Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art.6) e, in caso di mancata ratifica, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione così deliberata e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e, in particolare, il diritto di voto nelle assemblee.
L'adesione all'Associazione comporta:
 - a) la piena accettazione dello Statuto, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
 - b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue strutture, facendone un uso corretto;

- c) il pagamento della tessera sociale, dei corrispettivi specifici previsti per le varie attività e per i servizi sociali;
- d) un comportamento rispettoso nei confronti degli altri soci e degli organi dell'Associazione;
- e) l'obbligo di comunicare l'eventuale variazione di indirizzo, anche telematico.
- 4. I soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, (per i soci minorenni, il diritto di voto spetta all'esercente la patria potestà), in ordine a tutti gli argomenti posti all'o.d.g. e, in particolare, per l'approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e dei rendiconti e per l'elezione degli organi dell'Associazione.
- 5. Possono candidarsi e accedere a tutte le cariche sociali.
- 6. Hanno diritto di partecipare e a collaborare a tutte le attività e manifestazioni sociali organizzate.

ART. 8 DURATA DELL'ADESIONE

La qualifica di socio ha validità nell'anno solare (01 gennaio-31 dicembre), si rinnova per egual periodo automaticamente con il versamento della quota associativa ed è tassativamente esclusa qualunque forma di associazione, adesione o partecipazione temporanee. La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità e decesso.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un congruo termine a difesa, per gravi motivi disciplinari o per comportamento non coerente con le finalità associative; contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Collegio si pronuncia in via definitiva. E' sempre ammessa la facoltà dell'associato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria contro la delibera di esclusione entro il termine di sei mesi dal ricevimento della stessa (art.24, co.3°, cod.civ.). La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e comporta la risoluzione automatica e immediata del rapporto associativo senza altra formalità.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione :

L'Assemblea dei Soci.

Il Presidente.

Il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci; l'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' PREVISTO LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE IN VIDEO CONFERENZA

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria e, in sessione straordinaria, ogni qual volta lo richiedano la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci aventi diritto di voto. La richiesta deve essere indirizzata per iscritto al Presidente che ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, o, comunque, mediante comunicazione scritta che comprovi l'avvenuto invio della stessa, nonchè avviso affisso presso la bacheca della Sede Sociale, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve avere luogo in un giorno diverso ex art. 2369 cod.civ. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente. L'Assemblea può eleggere un Segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola col pagamento della quota associativa annuale.

ART. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati con delega.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ogni anno.

4. L'assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice TS;
 - elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - discute e approva i programmi di attività;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - nomina eventuali soci onorari;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sul ricorso del socio in ordine alla reiezione della sua domanda di ammissione;
 - delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quindicesimo dei soci e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. E' ammesso il voto per delega scritta ad altro socio.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri scelti tra i soci; i membri rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Per tale carica, si applica l'art. 2382 del codice civile. Per il primo mandato il Consiglio è nominato nell'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo non devono ricoprire la medesima carica in altre Associazioni di Promozione Sociale. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo;
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Nomina, inoltre, il Tesoriere che può anche non far parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni, ha solo funzione consultiva.
3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e in genere ogni atto contenente una attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di decesso, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con cooptazione dall'elenco dei non eletti; In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo; coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice TS;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'approvazione dell'assemblea gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
 - conferisce e revoca ai soci specifici incarichi;
 - nomina eventuali responsabili di progetto e procede, inoltre, alle nomine dei dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spese.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo, su

convocazione del Presidente, si riunisce almeno 4 volte l'anno, anche in video conferenza, nonchè tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei suoi componenti.

9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. Tale comma avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

ART. 14 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e processuale; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, istituito dall'Assemblea, si pronuncia in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di cinque associati o dell'associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 16 SCIoglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art.9 del Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1 del Codice TS) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/200 e della normativa nazionale e regionale in materia.



[Signature]
SEGRETARIO

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
VICE PRESIDENTE